

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 luglio 1989

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1988, n. 59.

Disposizioni speciali per la continuità delle funzioni dirigenziali apicali . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1988, n. 60.

Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1988, n. 61.

Correzione all'art. 3, comma 4, punto III della legge regionale 19 agosto 1988, n. 60 concernente «Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti» . . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1988, n. 62.

Sottoscrizioni azioni della Fidi Toscana S.p.A. . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1988, n. 63.

Norme transitorie per l'adeguamento dei criteri di erogazione dell'assegno di incollocamento agli invalidi del lavoro per l'anno 1983. . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1988, n. 64.

Legge di bilancio 1988. Assestamento e III variazione. . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1988, n. 65.

Modifiche ed integrazioni legislative alla legge regionale n. 36/80. Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere . . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1988, n. 66.

Modifiche alla legge regionale n. 33/75 concernente la promozione dello sport a carattere sociale . . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1988, n. 67.

Interventi in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale n. 19/84 . . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1988, n. 68.

Modifiche alla legge regionale n. 11/80; n. 12/80 e n. 71/83. Concernenti interventi di promozione nel campo culturale. . . . . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1988, n. 69.

Edilizia scolastica. Modificazioni art. 17, 1° comma della legge regionale n. 41/88. Disposizioni finanziarie e per il finanziamento dei provvedimenti di spesa per il periodo 88-90 . . . . . Pag. 11

**LEGGE REGIONALE 1° settembre 1988, n. 70.**

**Trattamento economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali . . . . . Pag. 12**

**LEGGE REGIONALE 1° settembre 1988, n. 71.**

**Modifiche alla legge regionale n. 68/1980 «Disciplina della utilizzazione del patrimonio, della contabilità e dei contratti delle Unità Sanitarie Locali» . . . . . Pag. 13**

**LEGGE REGIONALE 1° settembre 1988, n. 72.**

**Attribuzione all'A.I. del circondario di Prato delle funzioni amministrative delegate alle province . . . . . Pag. 14**

**LEGGE REGIONALE 1° settembre 1988, n. 73.**

**Modifiche alla legge regionale n. 77/81 concernente la disciplina dell'insegnamento dello sci in Toscana . . . Pag. 14**

**LEGGE REGIONALE 1° settembre 1988, n. 74.**

**Proroga per l'anno 1988 dei termini di cui alla legge regionale 17 febbraio 1984, n. 13. Disciplina dei finanziamenti regionali a sostegno delle attività produttive non agricole . . . . . Pag. 15**

**LEGGE REGIONALE 1° settembre 1988, n. 75.**

**Modifiche alla legge regionale n. 25/80. Disciplina interventi finanziari in materia di opere pubbliche . . . . . Pag. 15**

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1988, n. 59.

**Disposizioni speciali per la continuità delle funzioni dirigenziali apicali.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 49 del 26 agosto 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Al dipendente che, in forza di formale atto di nomina esecutivo ai sensi di legge, conseguente a procedura selettiva concorsuale, sia stato ininterrottamente per almeno in triennio titolare di un posto della seconda q.d., del quale, per motivi comunque non attinenti ai requisiti soggettivi ed oggettivi dal medesimo posseduti, abbia perduto la titolarità in conseguenza di un provvedimento giurisdizionale favorevole ad altro dipendente, la giunta regionale, nel rispetto dell'art. 62 dello statuto, può attribuire la titolarità di un posto vacante di uguale qualifica del ruolo unico regionale, riguardante funzioni dello stesso profilo professionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 6 agosto 1988

CAROSI

(incaricato con D.P.G.R. 3 agosto 1988, n. 134)

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 5 luglio 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo l'8 agosto 1988.*

89R0068

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1988, n. 60.

**Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 49 del 26 agosto 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità della legge*

1. La Regione nell'ambito dei principi generali di cui all'art. 1 e delle competenze di cui all'art. 6 del decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, promuove iniziative dirette a limitare la formazione dei rifiuti, a favorire la riutilizzazione degli stessi e/o l'estrazione di materie utilizzabili e la produzione di energia.

## Art. 2.

*Iniziative volte alla diminuzione dei rifiuti al miglioramento della loro qualità e al loro utilizzo*

1. La Regione opera al fine di sostenere iniziative per la diminuzione della quantità dei rifiuti, per il miglioramento della loro qualità e per il loro riutilizzo, attraverso le seguenti principali modalità:

a) attiva ricerche in collaborazione con Università, Istituti di ricerca pubblici e privati, Associazioni di categoria dei produttori per lo studio e l'uso, nei processi produttivi, di tecnologie che diano luogo ad una riduzione delle quantità di rifiuti, per l'adozione di criteri che consentano il prolungamento del periodo d'uso dei prodotti e per il miglioramento qualitativo dei rifiuti;

b) definisce criteri di identificazione delle materie prime secondarie, allo scopo di favorirne la commercializzazione ed il reimpiego;

c) sostiene i processi organizzativi e tecnici più idonei a determinare possibilità di riutilizzo dei rifiuti in forma di materie prime secondarie e detta prescrizioni, ove opportuno, relativamente ai processi tecnologici idonei allo scopo di garantire che tale riutilizzo avvenga nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali ed igienico-sanitarie;

d) detta prescrizioni e indirizzi e sostiene le iniziative di preselezione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani;

e) sostiene le iniziative economiche volte alle finalità del presente articolo, allo scopo di incentivare una nuova imprenditorialità pubblica, cooperativistica e privata nel settore e di favorire conseguenti opportunità occupazionali.

## Art. 3.

*Identificazione delle materie prime secondarie. Sostegni e prescrizioni ai processi idonei alla loro produzione ed al loro riutilizzo*

1. La giunta regionale, in attesa che lo Stato definisca quanto indicato all'art. 4 lettera d) del decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, provvede ad elaborare con apposite deliberazioni primi criteri di identificazione delle materie prime secondarie derivanti dai rifiuti, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 13 novembre 1984, n. 65 e, ove opportuno, il comitato tecnico regionale contro l'inquinamento atmosferico.

2. Tali deliberazioni possono avvenire su diretta iniziativa della giunta regionale, ovvero su iniziative dei soggetti produttori, preferibilmente attraverso proposte delle loro organizzazioni rappresentative. Tali proposte devono essere corredate delle indicazioni utili alle prescrizioni di cui al comma seguente. La giunta regionale decide in merito alle relative deliberazioni entro tre mesi dall'arrivo della richiesta. Tale termine potrà essere motivatamente superato qualora l'istruttoria comporti particolari complessità. In ogni caso la giunta regionale consulta, sulle proprie proposte, i soggetti interessati dal punto di vista economico, sociale e scientifico.

3. Le deliberazioni relative ai criteri di identificazione delle materie prime secondarie, di norma, contengono:

a) prescrizioni relativamente alle caratteristiche chimico-fisiche che tali materiali devono rispettare;

b) quando possibile ed opportuno, indicazione dei comportamenti produttivi più idonei a consentire il raggiungimento delle caratteristiche sopra indicate;

c) quando possibile ed opportuno, prescrizioni ed indirizzi agli Enti locali di comportamento idonei a favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a), particolarmente per quanto attiene i limiti di accettabilità degli scarichi nelle pubbliche fognature ed i criteri della pianificazione territoriale;

d) quando necessario, prescrizioni relative alle caratteristiche tecniche necessarie agli impianti idonei alla riutilizzazione delle materie prime secondarie;

e) modalità e responsabilità di controllo relativamente al rispetto dei punti a) e d);

f) modalità relative agli obblighi informativi a carico dei soggetti produttori e riutilizzatori di materie prime secondarie.

4. Le deliberazioni di cui al primo comma dovranno riguardare:

I - materiali derivanti dalla preselezione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili (in via prioritaria saranno considerati: carte da macero, rottami di vetro, materie plastiche, alluminio);

II - materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili (in via prioritaria saranno considerati: ammendanti organici, altri fertilizzanti, materiali combustibili);

III - materiali derivanti da processi produttivi (in via lavorazione del legno, scarti solidi idonei della lavorazione conciaria, scarti solidi della lavorazione calzaturiera, scarti della lavorazione tessile, residui inerti delle attività di cava e di miniera, fanghi derivanti dalla lavorazione dei marmi e dei graniti, fanghi derivanti dalle lavorazioni conciarie, gessi derivanti da processi dell'industria chimica).

Per i materiali appartenenti alla prima categoria non sarà di norma necessario definire il regime autorizzativo e di controllo indicato ai punti d), ed f) delle deliberazioni di cui al primo comma.

Per i materiali compresi nella seconda e terza categoria il regime autorizzativo e di controllo di cui ai punti d), e) ed f) delle stesse deliberazioni sarà opportunamente differenziato in relazione alla valenza e complessità ambientale di ogni singolo caso esaminato.

5. La giunta regionale riferisce al consiglio in merito alle deliberazioni assunte, entro il 30 giugno di ogni anno.

#### Art. 4.

##### *Preselezione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani*

1. La diminuzione della produzione dei rifiuti tramite preselezione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilabili agli urbani, di cui al punto 1.1. delle disposizioni interministeriali di prima applicazione dell'art. 4 del decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è componente obbligatoria delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani come definite all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. I comuni esplicano il servizio direttamente o mediante aziende municipalizzate o mediante concessioni a enti ed imprese specializzate.

3. L'attività di preselezione deve concernere tutti i materiali presenti nei rifiuti per i quali sia possibile organizzare la preselezione ed il riutilizzo in condizioni di economicità, detratti i costi promozionali e valutati tutti i vantaggi ambientali diretti ed indiretti. In ogni caso negli anni 1988-89-90 le attività di preselezione devono concernere almeno due delle seguenti materie prime secondarie: vetro, carta e cartoni, alluminio, plastiche, rifiuti vegetali o simili ad alta componente organica utilizzabili direttamente nella produzione di composti di elevata qualità. Deve essere comunque effettuata la preselezione dei rifiuti urbani pericolosi, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, come convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 441.

4. La giunta regionale aggiorna periodicamente, sulla base dello stato dell'arte del recupero e delle condizioni del mercato delle materie prime secondarie, sentito il parere del comitato tecnico regionale di cui all'art. 10 della legge regionale 13 novembre 1984, n. 65, l'elenco dei materiali di cui al precedente comma e definisce entro il 1990 ulteriori obblighi ad effettuare il servizio di preselezione.

5. I comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano i programmi comunali per la preselezione relativi ad un arco temporale minimo di un triennio.

6. Le province verificano la rispondenza dei programmi alle finalità ed alle norme della presente legge, adottando se necessario disposizioni integrative e modificative. Gli atti relativi costituiscono integrazione delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento dei rifiuti.

7. Nel provvedimento di autorizzazione alle discariche per inerti di cui al punto 4.2.3.1. delle disposizioni interministeriali di prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, i comuni sono tenuti a dettare norme sulle modalità di realizzazione degli impianti finalizzando la gestione ad un facile prelievo di materiali inerti riciclabili. Il riuso dei materiali opportunamente selezionati e stoccati dovrà essere prioritariamente finalizzato al recupero delle aree degradate e reso disponibile per la realizzazione di opere pubbliche.

#### Art. 5.

##### *Preselezione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani. Iniziative a individuare specifica*

1. Nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 4, la giunta regionale ed i comuni assumono iniziative specificatamente rivolte a particolari situazioni, caratterizzate da elevate opportunità organizzative nella preselezione dei rifiuti solidi urbani.

2. La Regione, le province ed i comuni, nonché tutti gli enti, istituti, aziende o amministrazioni soggetti a vigilanza o tutela della Regione, delle province e dei comuni sono tenuti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a fare uso, per le proprie necessità e nella misura massima possibile, di carta e cartoni prodotti utilizzando integralmente o prevalentemente materie prime secondarie. Tutti gli enti suddetti, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad inviare alla giunta regionale una relazione contenente la descrizione dei risultati ottenuti ed i programmi ulteriori. In carenza di tale adempimento all'ente inadempiente sarà sospeso ogni eventuale contributo finanziario regionale attinente alla materia dello smaltimento rifiuti.

3. Sulla base di tali esperienze, entro il 31 agosto 1990, la giunta regionale presenterà al consiglio una proposta di interventi per un programma poliennale di sostegno all'uso di carta e cartoni prodotti integralmente o prevalentemente con materie prime secondarie.

4. La giunta regionale promuove intese e convenzioni con i provveditorati provinciali agli studi e con le amministrazioni dello Stato per incentivare l'uso di carta e cartoni prodotti integralmente o prevalentemente con materie prime secondarie.

5. I comuni appartenenti a bacini nei quali siano in funzione impianti di selezione e/o di compostaggio promuovono iniziative per la raccolta ed il conferimento separati a tali impianti:

dei rifiuti provenienti dai mercati orto-floro-frutticoli, ittici e delle carni;

dei rifiuti derivati da attività di manutenzione dei giardini e di potatura delle piante;

dei rifiuti a componente organica derivanti da mense, attività di ristorazione e da raccolta separata dei rifiuti domestici con esclusione di quelli provenienti da presidi sanitari.

6. La Giunta regionale, su richiesta dell'ente proposto alla gestione dell'impianto di selezione e compostaggio, può consentire con propria deliberazione l'invio di tali rifiuti all'impianto anche da parte di comuni appartenenti ad altri bacini, allo scopo di qualificare la produzione del compost e di elevarne la componente organica.

7. Quaora le iniziative di cui al comma 5 non siano attivate, il consiglio regionale, su proposta della giunta, a decorrere dal 1° gennaio 1990, può con proprio atto prescrivere, in forma di integrazione al Piano regionale di smaltimento dei rifiuti.

8. La Regione, le province ed i comuni, nonché tutti gli enti, istituti, amministrazioni o aziende soggetti alla tutela della Regione, delle province e dei comuni assumono iniziative affinché nelle loro mense non vengano utilizzati, per la somministrazione degli alimenti o delle bevande, contenitori e stoviglie a perdere. Tali iniziative sono comunicate alla giunta regionale la quale, entro il 31 dicembre 1989, ne fa oggetto di specifica comunicazione al consiglio regionale, proponendo se del caso modalità maggiormente prescrittive.

9. I comuni interessati da particolari attività turistiche, comportanti forti incrementi nella produzione dei rifiuti in determinate stagioni, predispongono, ai sensi dell'art. 4, iniziative particolari per la preselezione di contenitori a perdere in vetro, alluminio e plastiche. Nel caso delle isole dell'Arcipelago Toscano, queste iniziative possono godere di forme particolari di incentivazione, ai sensi dell'art. 9.

#### Art. 6.

##### *Regolamenti comunali per i servizi di smaltimento dei rifiuti*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni integrano i regolamenti per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti approvati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, con le norme necessarie per sviluppare i servizi di preselezione dei rifiuti.

2. Tali norme, in base a quanto previsto dall'art. 6 lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, devono corrispondere ai seguenti principi:

a) prevedere le modalità e l'organizzazione dei servizi di preselezione dei rifiuti, sulla base delle condizioni locali e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della presente legge indicando in particolare le frazioni dei rifiuti per cui deve essere attivato il servizio di raccolta differenziata, anche limitatamente a singole categorie di produttori dei rifiuti.

b) stabilire, in funzione delle caratteristiche degli impianti di smaltimento utilizzati le categorie dei rifiuti provenienti dalle attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, dichiarati assimilabili per quantità ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 2, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché i criteri per l'assimilazione per quantità prevista dallo stesso articolo, sulla base del principio generale di cui la quantità dei rifiuti prodotti, considerata la superficie tassabile e l'entità della tariffa, non sia tale da causare un costo di smaltimento superiore al ricavo derivante dalla applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

c) fissare l'obbligo per i produttori dei rifiuti urbani ed assimilabili di conferire ai servizi di preselezione i rifiuti per cui sia in funzione il servizio di raccolta differenziata;

d) prevedere l'organizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani di cui al punto 1 del secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (rifiuti urbani interni), con scadenza non inferiore a due volte la settimana;

e) prevedere le norme per assicurare ai produttori di rifiuti urbani abitanti all'esterno dei perimetri in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani la possibilità di conferire i rifiuti presso impianti di smaltimento o centri di raccolta;

f) indicare le modalità per l'effettuazione dei servizi di conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani di cui al punto 2 del secondo comma dell'art. 2 del decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (rifiuti urbani ingombranti);

g) prevedere le modalità per l'individuazione delle aree dove viene svolto il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani di cui al punto 3, del secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (rifiuti urbani esterni), con particolare riferimento alle spiagge marittime, lacuali ed alle rive dei fiumi, nonché alle aree soggette ad uso ricreativo e turistico, stabilendo l'organizzazione del servizio.

#### Art. 7.

##### *Misure di prevenzione di rischi igienico-sanitari ed ambientali derivanti dai rifiuti*

1. Ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell'art. 27, primo comma, lettera d) e dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione ed i comuni possono emanare disposizioni dirette a eliminare i rischi igienico-sanitari derivanti dalla qualità dei rifiuti.

2. Tali disposizioni debbono essere rivolte ad eliminare o ridurre rischi igienico-sanitari accertati e dipendenti:

dalla intervenuta acquisizione di elementi di conoscenza relativi alla tossicità e nocività del rifiuto;

dalla provata impossibilità di innocuizzazione, con gli impianti di smaltimento esistenti, di particolari rifiuti prodotti;

da situazioni particolari di emergenza nella funzionalità degli impianti di smaltimento esistenti;

2. Le disposizioni di cui al primo comma possono prevedere termini anche gradualmente per la riduzione o eliminazione dei rifiuti intrattabili e dei prodotti da cui derivano.

#### Art. 8.

##### *Azioni per favorire la collocazione sui mercati di merci prodotte integralmente o prevalentemente con materie prime secondarie*

1. La Regione adotta iniziative per favorire la collocazione sui mercati di merci prodotte integralmente o prevalentemente con materie prime secondarie. In particolare valgono, con carattere di priorità, le seguenti prescrizioni ed indirizzi:

a) la Regione, nella realizzazione di opere pubbliche di propria competenza, nell'affidamento di opere pubbliche in concessione ad altri enti o nell'espressione di pareri su opere pubbliche di competenza di organismi statali, favorisce l'utilizzo di materiali inerti e di costruzione prodotti integralmente o parzialmente con materie prime secondarie, che abbiano avuto la identificazione di cui all'art. 3.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i capitolati di appalto delle opere pubbliche realizzate dalla Regione o da enti di essa concessionari devono esplicitamente prevedere il ricorso a tali materiali, in relazione alla disponibilità degli stessi sul mercato regionale. Nel caso di opere di competenza di organi statali, la Regione propone apposite convenzioni in materia;

b) la Regione favorisce l'utilizzo in agricoltura di ammendanti agricoli e di altri fertilizzanti derivanti dalla frazione organica selezionata dei rifiuti urbani o speciali idonci. A tal fine la Regione propone azioni coordinate di promozione al movimento cooperativo, alle associazioni di categoria degli agricoltori ed alla Federazione dei consorzi agrari. Tali azioni hanno per oggetto, oltre alla promozione all'uso delle sostanze predette anche la messa a disposizione di incentivi per l'acquisto di tecnologie e di macchinari per il loro spandimento sui terreni. La giunta regionale, entro il 31 dicembre 1989, presenta al consiglio regionale i risultati di una apposita ricerca relativa alle caratteristiche del territorio agrario e forestale, ai processi di impoverimento organico ed alle opportunità di utilizzo di ammendanti organici per difendere il territorio da tali processi con particolare riferimento ai terreni del demanio regionale.

c) nell'ambito dei finanziamenti concessi ai sensi della legge regionale 26 marzo 1984, n. 19, la Regione considera prioritari gli interventi di risparmio energetico connessi al riutilizzo dei rifiuti o di parti di essi come combustibile alternativo.

#### Art. 9.

##### *Programma regionale per il sostegno finanziario alle finalità della presente legge*

1. Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta, con cadenza annuale o poliennale, un programma di incentivi finalizzati a sostenere le azioni previste dalla presente legge.

2. Tale programma può prevedere:

a) incentivi in conto capitale a enti e organizzazioni di carattere scientifico e a soggetti economici per progetti di ricerca e/o progetti dimostrativi di tecnologie innovative nel riutilizzo dei rifiuti, o di parti di essi, come materie prime secondarie. Tali incentivi non possono superare il 30% della spesa indicata dal preventivo di progetto e non sono cumulabili con altre forme di finanziamento pubblico. In caso di concorrente disponibilità di analoghi finanziamenti da parte dello Stato, il programma regionale, ove più opportuno, definisce in via prioritaria le richieste agli organismi statali competenti;

b) incentivi in conto capitale, di norma non superiori al 30% della spesa ammessa, per la realizzazione delle azioni previste agli articoli 4, 5 e 8, lettera b). Tali incentivi possono essere concessi solo in relazione al particolare interesse ed alla particolare efficacia ed originalità dei progetti presentati ed alla consistenza che si dimostri che le iniziative proposte riescano a realizzare, in condizioni normali, situazioni di equilibrio o di vantaggio economico, senza alcuna reiterazione di contributi esterni. Programmi specifici relativi al servizio nelle isole sono oggetto di particolari incentivazioni;

c) incentivi in conto capitale, di norma non superiori al 30% della spesa ammessa, per la promozione, secondo la disciplina recata dalla normativa regionale in materia, di esperienze di nuova occupazione di tipo cooperativo connesse con quanto previsto agli articoli 4, 5 e 8, lettera b). Tali incentivi possono essere concessi solo in relazione a programmi che dimostrino la possibilità di raggiungere obiettivi economici ed occupazionali positivi, senza alcuna reiterazione del contributo concesso.

3. In ogni caso, qualora le azioni proposte comportino un beneficio dal punto di vista del servizio di smaltimento rifiuti di un determinato comune o bacino, deve essere evidenziato il rapporto economico e/o le forme di incentivazione realizzate o realizzabili a carico dell'ente o del soggetto privato incaricato di tale servizio.

#### Art. 10.

##### *Costituzione della Agenzia regionale per la commercializzazione delle materie prime secondarie*

1. Nel quadro delle iniziative volte a limitare, ai sensi dell'art. 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la formazione di rifiuti, a favorirne il riciclo, la riutilizzazione e l'estrazione di materie utilizzabili e di energia, nonché per gli scopi indicati al punto 0.4, della deliberazione 27 luglio 1984 del

comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la Regione promuove l'istituzione di un'agenzia regionale, costituita in forma di S.p.A., per il perseguimento dei seguenti scopi:

- a) promozione della ricerca finalizzata alla sostituzione di cicli inquinanti e della relativa assistenza tecnica alle imprese;
- b) promozione della commercializzazione delle materie riutilizzabili risultanti dai processi di riciclaggio e di preselezione dei rifiuti.

2. L'Agenzia sarà costituita in forma di Società per Azioni a prevalente partecipazione della Regione e degli enti locali, ai sensi degli artt. 57 e 59 dello statuto e norma degli artt. 2325 e segg. del Codice civile, alle condizioni e con la procedura dei comuni seguenti.

3. La giunta regionale riferisce al consiglio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in ordine alla disponibilità a partecipare all'iniziativa da parte degli enti o delle aziende pubbliche che effettuano i servizi di smaltimento di rifiuti, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione e delle loro strutture tecniche operanti nel settore, delle associazioni di categoria dei soggetti economici interessati. La giunta regionale predispose una proposta di apposita convenzione con i soggetti suddetti.

4. Il consiglio regionale approva la convenzione e stabilisce con legge la partecipazione della Regione alla società, nonché l'ammontare delle azioni da sottoscrivere, a condizione che la convenzione preveda, fra l'altro:

a) criteri di composizione del consiglio di amministrazione che assicurino un'adeguata rappresentanza degli amministratori c/o tecnici delle aziende municipalizzate della Toscana e dei consorzi fra comuni che svolgono il servizio di smaltimento dei rifiuti;

b) la partecipazione alla società da parte dei vari soggetti interessati in forme tali da garantire un capitale sociale iniziale non inferiore a due miliardi di lire;

c) la facoltà di nomina, da parte della Regione, del direttore generale della società;

d) l'autorizzazione preventiva del consiglio di amministrazione della società al trasferimento delle azioni, fermo il diritto di prelazione da parte dei soci, a soggetti economici privati che presentino adeguate garanzie economiche, tecniche e professionali come produttori o utilizzatori di materie prime secondarie;

e) «limitazione del diritto di opzione dei soci fondatori, in sede di aumento di capitale, a una quota non superiore all'85% delle nuove emissioni, ferma comunque la prevalente partecipazione della Regione e degli enti locali»;

f) la esplicitazione degli scopi sociali in conformità ai seguenti indirizzi:

promozione dell'uso del combustibile alternativo, promozione dell'uso del compost e dei fertilizzanti organici, derivanti dalla frazione organica dei rifiuti;

promozione di tutte le iniziative atte a facilitare la commercializzazione delle materie risultanti dai processi di preselezione e di riciclaggio dei rifiuti;

promozione e partecipazione ad iniziative per l'individuazione e la sperimentazione di tecnologie e di procedure atte a ridurre la produzione di rifiuti, a facilitare il riutilizzo di frazioni normalmente presenti nei rifiuti, ad assicurare un idoneo smaltimento delle frazioni dei rifiuti non recuperabili ed in particolare dei rifiuti tossici e nocivi;

g) la precisazione delle seguenti modalità operative dell'agenzia:

stipula diretta dei contratti di vendita delle materie seconde dietro procura delle aziende produttrici;

pubblicazione di bollettini periodici sui flussi delle materie seconde, con particolare riferimento alle quantità, alle caratteristiche fisico-chimiche e merceologiche, ai prezzi correnti ed ai siti di produzione e di utilizzo;

invio, su richiesta delle singole aziende, di avvisi circa la possibilità di collocamento dei singoli rifiuti;

l'indicazione dei criteri di determinazione del contributo da corrispondere da parte delle aziende che beneficiano dell'assistenza tecnica dell'agenzia.

## Art. 11.

### Istituzione del Catasto regionale

1. È istituito presso la giunta regionale il catasto regionale dei rifiuti ai sensi dell'art. 6, comma e) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. Il catasto ha lo scopo di:

a) censire la produzione dei rifiuti, così come definiti dall'art. 2 del decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, dal punto di vista della loro qualità, quantità, trasporto, destinazione finale e forma di smaltimento, effettuando i necessari controlli incrociati;

b) denominare e catalogare i rifiuti in base alle loro caratteristiche;

c) agevolare il controllo dei movimenti e delle destinazioni dei rifiuti;

d) censire le materie prime secondarie e catalogarle in modo sistematico;

e) favorire la diffusione di informazioni concernenti la disponibilità di materie prime secondarie e la domanda di materie prime secondarie da parte di riutilizzatori;

f) censire gli impianti di trattamento e di stoccaggio temporaneo e definitivo, in relazione alle tecnologie usate, alla potenzialità tecnica e volumetrica, alla data di entrata in esercizio;

g) censire gli enti e le imprese che, a qualsiasi titolo, sono autorizzati a svolgere una o più attività ai sensi dell'art. 1 del decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

h) censire le aree inquinate soggette a bonifica di cui all'art. 5 della legge 29 ottobre 1987, n. 441;

i) censire i dati relativi all'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti;

l) censire i dati relativi alle attività di preselezione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilabili agli urbani;

m) organizzare in forma unitaria la gestione dei dati relativi alle conoscenze su elencate.

3. La giunta regionale entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 13 novembre 1984, n. 65, definisce l'organizzazione ed il funzionamento del Catasto tramite apposita deliberazione.

4. La giunta regionale può decidere forme di organizzazione e di gestione tecnica del catasto regionale dei rifiuti, avvalendosi della collaborazione dell'agenzia regionale di cui all'art. 10.

5. Agli effetti della disponibilità dei dati afferenti al catasto regionale dei rifiuti, del loro aggiornamento e della loro organizzazione sistematica, la giunta regionale può stipulare specifiche intese con il sistema delle Camere di commercio, industria e artigianato della regione Toscana, avvalendosi della loro collaborazione.

## Art. 12.

### Obblighi informativi

1. Gli enti e le imprese che, ai sensi degli artt. 3, quarto comma; 8, terzo comma; 11 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, hanno obblighi di carattere informativo, devono trasmettere in copia le relative informazioni presso il catasto regionale dei rifiuti, a partire dagli adempimenti previsti per l'anno 1989.

2. I comuni trasmettono alla Regione ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, le informazioni richieste ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 secondo uno schema che la giunta regionale provvede ad inviare entro il 31 dicembre 1988.

3. È competenza delle province inviare annualmente al catasto regionale le informazioni inerenti l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7 della legge regionale 13 novembre 1984, n. 65, come integrato dal sesto comma dell'art. 4 della presente legge.

4. È competenza della Regione fornire al catasto regionale dei rifiuti tutte le informazioni relative all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 come convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 441.

#### Art. 13.

##### Norme finanziarie

1. Per l'esercizio 1988 cessano gli interventi finanziari della Regione previsti dall'art. 2 della legge regionale 29 ottobre 1983, n. 70, fatti salvi gli interventi già autorizzati ai sensi della predetta legge, e per ottenere i quali sia stato presentato da parte dei soggetti beneficiari, di cui al medesimo art. 2, il progetto esecutivo dell'opera da realizzare corredato dei piani finanziari relativi alla costruzione e alla gestione della stessa.

2. Le residue disponibilità del fondo di cui all'art. 5 primo comma, della legge regionale 29 ottobre 1983, n. 70 accertate in L. 4.054.300.000 sono utilizzate per il finanziamento delle spese derivanti, nell'esercizio 1988, dall'art. 2 e dall'art. 9 della presente legge.

3. La legge di assestamento del bilancio 1988 adotterà le misure necessarie all'utilizzo della somma di cui al comma precedente.

4. Agli oneri per i successivi esercizi si farà fronte con legge di bilancio anche utilizzando, in tutto o in parte, a modifica dell'art. 5, comma secondo della legge regionale 29 ottobre 1983, n. 70, i rimborsi da parte dei comuni previsti dall'art. 2, comma secondo, della medesima legge.

#### Art. 14.

##### Comitati per la gestione dei piani di bacino

1. Al fine di garantire un costante confronto delle esperienze di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, nonché la coerenza degli interventi di gestione con le scelte effettuate in sede di pianificazione regionale, sono istituiti i comitati per la gestione dei piani di bacino di cui all'art. 2 della legge regionale 13 novembre 1984, n. 65.

2. Il comitato del bacino è composto:

dai sindaci dei comuni compresi nel piano di bacino, o loro delegati scelti tra gli amministratori ed i tecnici dei comuni, dei loro consorzi e delle aziende municipalizzate che effettuano i servizi di smaltimento dei rifiuti.

Il comitato è presieduto dal presidente della provincia maggiormente interessata per territori, o da un Assessore da lui delegato.

3. Il comitato opera verifiche nel campo di tutte le attività connesse all'attuazione del piano di bacino ed all'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti; svolge funzioni di coordinamento per la ripartizione dei costi di investimento, di gestione, e per la realizzazione e conduzione degli impianti; propone scelte tecniche ai comuni per il miglioramento della organizzazione dei servizi di smaltimento e formula proposte per l'adeguamento del piano regionale.

4. La giunta regionale, sentito il comitato di cui all'art. 10 della legge regionale 13 novembre 1984, n. 65, valuta le proposte dei comitati per la gestione dei piani di bacino, adottando se del caso i conseguenti atti deliberativi e propositivi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì-19 agosto 1988

CAROSI

(incaricato con D.P.G.R. 3 agosto 1988, n. 134)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 luglio 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 12 agosto 1988.

89R0069

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1988, n. 61.

**Correzione all'art. 3, comma 4, punto III della legge regionale 19 agosto 1988, n. 60 concernente «Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 49 del 26 agosto 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

##### Articolo unico

L'art. 3, comma 4, punto III della legge regionale 19 agosto 1988, n. 60, è così integrato:  
dopo l'espressione «scarti solidi della lavorazione calzaturiera», è inserita l'espressione «fanghi di depurazione delle acque delle industrie cartarie».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 agosto 1988

CAROSI

(incaricato con D.P.G.R. 3 agosto 1988, n. 134)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 luglio 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 12 agosto 1988.

89R0070

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1988, n. 62.

**Sottoscrizioni azioni della Fidi Toscana S.p.A.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 49 del 26 agosto 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA,

la seguente legge:

##### Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 19700 azioni della Fidi Toscana al valore nominale di lire 100.000 cadauna, per gli effetti di cui all'art. 3 della legge regionale 5 giugno 1974 n. 32.

##### Art. 2.

Alla spesa complessiva di L. 1.970.000.000 si fa fronte come segue:  
per L. 1.570.000.000 con le disponibilità esistenti sul cap. 02150 di bilancio del corrente esercizio;

per L. 400.000.000 con i fondi di cui al cap. 02160 che viene istituito sul bilancio del corrente esercizio con la variazione di cui al successivo art. 3;

##### Art. 3.

Al bilancio di previsione del corrente esercizio sono apportate, per analoghi importi, agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa, le seguenti modificazioni:

(Omissis).

## Art. 4.

Ai sensi dell'art. 4, 4° comma della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni, la Fidi Toscana S.p.A. potrà intervenire con la concessione della garanzia sussidiaria su operazioni di credito in favore delle imprese di trasformazione del latte ovino-caprino, nonché delle imprese di trasformazione del pomodoro, finalizzate al pagamento dei produttori agricoli ai sensi dei relativi accordi inter professionali.

A tale scopo la Fidi Toscana S.p.A. utilizzerà le disponibilità revenienti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale da parte della regione Toscana, per un importo di L. 400.000.000.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 agosto 1988

CAROSI

(incaricato con D.P.G.R. 3 agosto 1988, n. 134)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 luglio 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 12 agosto 1988.

89R0071

## LEGGE REGIONALE 26 agosto 1988, n. 63.

**Norme transitorie per l'adeguamento dei criteri di erogazione dell'assegno di incollocamento agli invalidi del lavoro per l'anno 1988.**

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 51 del 7 settembre 1988)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Ambito di applicazione

1. Fino all'approvazione della legge regionale di riordino delle funzioni attribuite ai comuni dagli artt. 22 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'assistenza agli invalidi del lavoro, mediante l'erogazione dell'assegno di incollocamento, già previsto dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.), ente morale in base al decreto luogotenenziale 22 febbraio 1943, n. 120, è attuata per l'anno 1988 secondo le modalità e i criteri di cui agli articoli seguenti, in conformità a quanto disposto dall'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1979, n. 125.

#### Art. 2.

##### Assegno di incollocamento

1. Sono destinati dell'assegno di incollocamento gli invalidi del lavoro disoccupati involontari, di età non superiore ai 55 anni, residenti nella regione toscana, iscritti nell'elenco per il collocamento obbligatorio degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34%.

#### Art. 3.

##### Valutazione dello stato di bisogno

1. Sono ammessi alle prestazioni i soggetti che presentino regolare domanda in possesso di un reddito familiare non superiore al parametro, comunque determinato, per le prestazioni assistenziali dai comuni singoli o associati.

2. Per la formazione del reddito familiare ai fini della valutazione dello stato di bisogno è esclusa la rendita INAIL.

#### Art. 4.

##### Misura dell'assegno mensile

1. La misura dell'assegno mensile è fissato per l'anno 1988 in L. 85.000.

2. L'erogazione dei contributi deve avvenire almeno trimestralmente.

#### Art. 5.

##### Criterio amministrativo per la revisione annuale della misura dell'assegno

1. La giunta regionale determinerà annualmente la nuova misura dell'assegno mensile sulla base degli indici ISTAT di incremento del costo della vita.

#### Art. 6.

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'erogazione dell'assegno di incollocamento agli invalidi del lavoro si fa fronte, per l'anno 1988, con i fondi stanziati sul cap. 18000 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988.

2. Per gli anni successivi sarà provveduto con fondi stanziati dalle leggi di bilancio in apposito capitolo del rispettivo bilancio di previsione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 26 agosto 1988

CAROSI

(incaricato con D.P.G.R. 3 agosto 1988, n. 134)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 luglio 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 22 agosto 1988.

89R0072

## LEGGE REGIONALE 1° settembre 1988, n. 64.

### Legge di bilancio 1988. Assestamento e III variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 52 del 12 settembre 1988)

(Omissis).

89R0073

## LEGGE REGIONALE 1° settembre 1988, n. 65.

**Modifiche ed integrazioni legislative alla legge regionale n. 36/80. Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 52 del 12 settembre 1988)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

Sono introdotte nella legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli seguenti, applicabili alla coltivazione dei materiali di seconda categoria di cui all'art. 2, comma secondo, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

## Art. 2.

Nel secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36, dopo la parola «coltivazione» sono aggiunte le parole:

«redatto da un ingegnere minerario o civile o da un perito minerario abilitati all'esercizio della professione».

Alla lettera a) dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36, dopo la parola «relazione» sono aggiunte le parole:

«redatta da un geologo o da un ingegnere minerario abilitati all'esercizio della professione».

Al termine della lettera a) dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36, sono aggiunti i seguenti periodi:

«Tale relazione deve sviluppare, inoltre, l'esame della tettonica del giacimento in coltivazione, evidenziando i sistemi principali di fratturazione e la eventuale presenza di faglie e di litoclasti di particolare entità. Per le cave di marmo e pietre da taglio la cartografia è completata da una carta delle fratture, realizzata su planimetria in scala 1:500, ove è riportato l'andamento — direzione ed angolo di immersione — delle principali faglie rilevate».

Al termine della lettera e) dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36, sono aggiunti i seguenti periodi:

«In tale relazione deve essere descritto in modo dettagliato il sistema di coltivazione principale adottato e gli eventuali sistemi integrativi con particolare evidenziazione della manodopera — numero e professionalità — e dei macchinari impiegati. Quando la coltivazione venga condotta a gradoni, questi devono avere caratteristiche — altezza, larghezza e pendenza della scarpata — calcolate in base alla natura della roccia, alla situazione giacimento-logica e strutturale nonché alle esigenze di sicurezza in relazione alle necessità pratiche della escavazione. Le dimensioni dei gradoni devono essere preventivamente specificate. I macchinari e le attrezzature impiegate, ove non interessati già a norme omologative, devono possedere certificazione di rispondenza alla vigente normativa di sicurezza, rilasciata da professionista qualificato. Ciascuna macchina deve comunque essere corredata da un manuale d'uso, nel quale siano chiaramente indicate le corrette operazioni e manovre consentite con la macchina stessa, nonché i requisiti del personale abilitato all'impiego. Si devono precisare anche le particolari modalità d'uso dei macchinari mobili che di volta in volta operano in situazioni diverse. I macchinari e le attrezzature sono sottoposti a controlli da parte dei servizi competenti.

Il direttore dei lavori deve provvedere a fissare scadenze e modalità per la manutenzione di ogni macchinario».

La lettera g) dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36, è sostituita dalla seguente:

«la designazione di un tecnico qualificato quale direttore dei lavori. Per tecnico qualificato si intende l'ingegnere o il perito minerario abilitati all'esercizio della professione. Le imprese che occupano un numero uguale o superiore a 35 unità lavorative devono avere nel loro organico, a tempo pieno, un direttore dei lavori con la qualifica professionale precedentemente indicata. In ogni caso, ciascun professionista può esplicare la direzione dei lavori per un massimo di 5 imprese che non impieghino complessivamente più di 35 unità lavorative. Le cave in esercizio, a norma del successivo art. 11, devono adeguarsi a quanto sopra disposto entro e non oltre il termine massimo di un anno per quelle in sotterraneo e di due anni per le altre, dalla data di pubblicazione della presente legge».

In deroga a quanto disposto in precedenza, per le cave a cielo aperto che impiegano complessivamente meno di 35 unità lavorative, i geologi, i periti industriali ed i geometri che, all'entrata in vigore della presente legge, risultino aver esercitata la funzione di direttore dei lavori da almeno due anni, possono continuare nell'esercizio di tale funzione subordinatamente all'obbligo di frequenza di specifici corsi di aggiornamento e superamento della relativa verifica finale. Tali corsi saranno organizzati dalla Regione direttamente e/o attraverso gli Enti delegati all'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge».

## Art. 3.

Dopo l'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 4-bis. — È fatto obbligo di presentare, con frequenza biennale, piani intermedi di coltivazione che illustrino lo stato di avanzamento dei lavori.

Eventuali varianti al progetto iniziale devono ottenere specifica preventiva autorizzazione. In tale caso il comune si pronuncia sulla variante al progetto iniziale entro novanta giorni dalla presentazione della stessa. In mancanza di decisioni da parte del comune, trascorso il termine di novanta giorni, l'istanza si intende accolta.

L'introduzione di macchine e procedimenti produttivi diversi da quelli autorizzati deve essere notificata al comune ed al competente servizio di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro alla U.S.L.».

## Art. 4.

Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1980 n. 36 è così modificato:

«Entro novanta giorni dalla domanda dell'interessato, il comune rilascia l'autorizzazione, con validità massima di 20 anni, dopo aver acquisito il parere della commissione tecnica di cui al successivo art. 6-bis».

## Art. 5.

Dopo l'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36, è aggiunto il seguente art. 6-bis.

«Art. 6-bis. — La commissione di cui all'art. 6 è istituita dai singoli comuni.

I comuni associati a norma della legge regionale 24 marzo 1986, n. 12 possono in alternativa istituire una commissione unica.

Nel caso di comuni singoli la commissione è composta come segue:

- il Sindaco o suo delegato, che la presiede;
- un funzionario tecnico del Servizio di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Unità sanitaria locale;
- un funzionario del genio civile della regione Toscana;
- un funzionario dell'ufficio tecnico comunale preposto.

Nel caso di comuni associati la commissione è composta come segue:

- il presidente dell'associazione o suo delegato, che la presiede;
- il Sindaco competente per territorio o suo delegato;
- un funzionario tecnico del Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Unità sanitaria locale;
- un funzionario del genio civile della regione Toscana;
- un funzionario dell'ufficio tecnico dell'associazione o del singolo comune.

I comuni facenti parte di Comunità montane istituiscono una commissione unica composta come segue:

- il presidente della Comunità montana o suo delegato, che la presiede;
- il sindaco competente per territorio o suo delegato;
- un funzionario tecnico del Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Unità sanitaria locale;
- un funzionario del genio civile della regione Toscana;
- un funzionario dell'ufficio tecnico della Comunità montana o del singolo comune.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 1° settembre 1988

BENELLI

(incaricato con D.P.G.R. 24 agosto 1985, n. 92)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 luglio 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 agosto 1988.

89R0074

## LEGGE REGIONALE 1° settembre 1988, n. 66.

Modifiche alla legge regionale n. 33/75 concernente la promozione dello sport a carattere sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 52 del 12 settembre 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Modifica dell'art. 9 della legge regionale 24 aprile 1975, n. 33

1. Al primo comma dell'art. 9 della legge regionale 24 aprile 1975, n. 33, già sostituito dall'art. 5 della legge regionale 2 maggio 1985, n. 44, le parole «alle associazioni intercomunali o comunque montane» sono sostituite dalle parole «ai comuni o, per i territori montani, alle comunità montane».

2. Al secondo comma dello stesso art. 9, dopo le parole «le domande dei soggetti di cui all'art. 3, lettera b)» sono inserite le parole «nel caso siano presentate alla comunità montana ai sensi del comma precedente».

3. Al quarto comma dello stesso art. 9, le parole «le associazioni intercomunali» sono sostituite dalle parole «i comuni».

## Art. 2.

Modifica dell'art. 10 della legge regionale 24 aprile 1975, n. 33

1. Al primo comma dell'art. 10 della legge regionale 24 aprile 1975, n. 33, già sostituito dall'art. 6 della legge regionale 2 maggio 1985, n. 44, le parole «dalle associazioni intercomunali» sono sostituite con le parole «dai comuni».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 1° settembre 1988

BENELLI

(incaricato con D.P.G.R. 24 agosto 1985, n. 92)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 luglio 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 agosto 1988.

89R0075

## LEGGE REGIONALE 1° settembre 1988, n. 67.

Interventi in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale n. 19/84.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 52 del 12 settembre 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Modifica dell'art. 9 della legge regionale 26 marzo 1984, n. 19

1. La lettera b) del secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 26 marzo 1984, n. 19 è così sostituita:

«b) per gli interventi di cui all'art. 3, lettera b) e c) alla provincia sul cui territorio avviene l'intervento».

2. Al sesto comma dello stesso art. 9, le parole «i comuni» sono sostituite con le parole «i comuni e le province».

## Art. 2.

Modifica dell'art. 10 della legge regionale 26 marzo 1984, n. 19

1. Al primo periodo del primo comma dell'art. 10 della legge regionale 26 marzo 1984, n. 19 le parole «associazioni intercomunali o le comunità montane» sono sostituite con la parola «province».

2. Al secondo periodo del primo comma dello stesso art. 10, le parole «stesse associazioni intercomunali, comunità montane o comuni», sono sostituite con le parole «province o dei comuni».

## Art. 3.

Modifica dell'art. 11 della legge regionale 26-marzo 1984, n. 19

1. All'art. 11 della legge regionale 26 marzo 1984, n. 19 le parole «associazioni intercomunali o comunità montane» sono sostituite con la parola «province».

## Art. 4.

Modifica dell'art. 12 della legge regionale 26 marzo 1984, n. 19

1. Al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 26 marzo 1984 n. 19 le parole «associazioni intercomunali o comunità montane» sono sostituite con la parola «province».

2. Al terzo comma dello stesso art. 12, le parole «associazioni intercomunali o comunità montane» sono sostituite con la parola «province».

## Art. 5.

Modifica dell'art. 13 della legge regionale 26 marzo 1984, n. 19

1. Al primo comma dell'art. 13 della legge regionale 26 marzo 1984, n. 19 le parole «l'associazione intercomunale o comunità montana» sono sostituite con le parole «la provincia».

2. Al secondo comma dello stesso art. 13, le parole «associazioni intercomunali o comunità montane» sono sostituite con la parola «province».

**Art. 6.**

*Modifica dell'art. 14 della legge regionale 26 marzo 1984, n. 19*

1. Al primo comma dell'art. 14 della legge regionale 26 marzo 1984, n. 19 le parole «l'associazione intercomunale o comunità montana» sono sostituite con le parole «la provincia».

2. Al terzo comma dello stesso art. 14, le parole «dell'associazione intercomunale o comunità montana» sono sostituite con le parole «della provincia».

**Art. 7.**

*Modifica dell'art. 15 della legge regionale 26 marzo 1984, n. 19*

1. All'art. 15 della legge regionale 26 marzo 1984, n. 19 le parole «associazioni intercomunali o comunità montane» sono sostituite con la parola «province».

**Art. 8.**

*Modifica dell'art. 16 della legge regionale 26 marzo 1984, n. 19*

1. Al terzo comma dell'art. 16 della legge regionale 26 marzo 1984, n. 19 le parole «delle associazioni intercomunali o comunità montane» sono sostituite con le parole «delle province».

**Art. 9.**

*Modifica dell'art. 17 della legge regionale 26 marzo 1984, n. 19*

1. Al secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 26 marzo 1984, n. 19 le parole «associazioni intercomunali o comunità montane» sono sostituite dalla parola «province».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 1° settembre 1988

**BENELLI**

(incaricato con D.P.G.R. 24 agosto 1985, n. 92)

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 luglio 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 agosto 1988.*

89R0076

**LEGGE REGIONALE 1° settembre 1988, n. 68.**

**Modifiche alla legge regionale n. 11/80; n. 12/80; e n. 71/83. Concernenti interventi di promozione nel campo culturale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 52 del 12 settembre 1988)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Modifiche all'art. 14 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11*

1. Il quinto ed il sesto comma dell'art. 14 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11, già modificati dall'art. 3 e dall'art. 4 della legge regionale 31 ottobre 1983, n. 71, sono sostituiti dai seguenti commi:

«I comuni esprimono il proprio parere sulla conformità delle domande ricevute alle indicazioni del programma regionale di cui all'art. 13 e predispongono una proposta di piano di finanziamento con l'indicazione delle priorità tra i soggetti beneficiari.

I comuni trasmettono alla giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno le proposte ed i pareri di cui al comma precedente».

**Art. 2.**

*Modifiche all'art. 4 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12*

1. Il quinto ed il sesto comma dell'art. 4 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12, già modificati dall'art. 1 della legge regionale 9 febbraio 1981, n. 17 e dagli artt. 3 e 4 della legge regionale 31 ottobre 1983, n. 71, sono sostituiti dai seguenti commi:

«I comuni esprimono il proprio parere sulla conformità delle domande ricevute alle indicazioni del programma regionale di cui all'art. 3 e predispongono una proposta di piano di finanziamento con l'indicazione delle priorità tra i soggetti beneficiari.

I comuni trasmettono alla giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno le proposte ed i pareri di cui al comma precedente».

**Art. 3.**

*Abrogazione del primo e del quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1983, n. 71*

1. Il primo ed il quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1983, n. 71 sono abrogati.

2. La data indicata al secondo ed al terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1983, n. 71 resta quella del 30 settembre di ogni anno.

**Art. 4.**

*Abrogazione dell'art. 4 della legge regionale 31 ottobre 1983, n. 71*

1. L'art. 4 della legge regionale 31 ottobre 1983, n. 71 è abrogato.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 1° settembre 1988

**BENELLI**

(incaricato con D.P.G.R. 24 agosto 1985, n. 92)

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 luglio 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 agosto 1988.*

89R0077

**LEGGE REGIONALE 1° settembre 1988, n. 69.**

**Edilizia scolastica. Modificazioni art. 17, 1° comma della legge regionale n. 41/88. Disposizioni finanziarie e per il finanziamento dei provvedimenti di spesa per il periodo 88-90.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 52 del 12 settembre 1988)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Articolo unico**

1. Il primo comma dell'art. 17 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 41 «Disposizioni finanziarie e per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1988/1990» è così modificato:

«È autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per l'anno 1988 per erogare contributi in conto capitale a favore di comuni, province, comunità montane e consorzi di enti locali per interventi di potenziamento e di sviluppo della viabilità comunale e provinciale,

nonché per il completamento e ristrutturazione di opere di edilizia scolastica aventi il carattere di particolare urgenza. I progetti esecutivi corredati dei piani finanziari di spesa dovranno essere presentati alla regione Toscana entro il termine del 31 ottobre 1988. I contributi saranno assegnati con provvedimento del consiglio regionale adottato su proposta della giunta regionale».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 1º settembre 1988

**BENELLI**

(incaricato con D.P.G.R. 24 agosto 1985, n. 92)

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 luglio 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 agosto 1988.*

89R0078

## LEGGE REGIONALE 1º settembre 1988, n. 70.

### Trattamento economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 52 del 12 settembre 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Oggetto

1. L'indennità ed il rimborso spese, nonché il trattamento economico di missione per il presidente, i componenti ed i segretari del:

a) comitato tecnico regionale della Cassa per il credito delle imprese artigiane per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito artigiano effettuate ai sensi della legge 27 maggio 1952, n. 949 sull'Artigianocassa e successive modificazioni;

b) commissioni provinciali e commissione regionale per l'artigianato, istituite ai sensi della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29;

c) commissione consultiva regionale per il nulla-osta all'apertura di esercizi commerciali e di grandi strutture di vendita, istituita ai sensi della legge statale 11 giugno 1971, n. 426;

d) commissione consultiva regionale per il commercio ambulante, istituita ai sensi della legge statale 19 maggio 1976, n. 398;

e) comitato tecnico consultivo, relativo alle fiere, mostre ed esposizioni istituito ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 10 marzo 1987, n. 18, sono disciplinati dalla presente legge.

2. Per i membri dei suddetti organismi che siano consiglieri regionali o dipendenti della Regione si provvede ai sensi, rispettivamente, della legge regionale 13 giugno 1983, n. 49 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e della legge 15 novembre 1973, n. 734.

#### Art. 2.

##### Comitato tecnico regionale della Cassa per il credito delle imprese artigiane

Ai membri ed al segretario del comitato tecnico regionale di cui al precedente art. 1 lettera a), è attribuita un'indennità, per ogni giornata di seduta, fino ad un massimo di 48 sedute l'anno, nella misura di:

L. 60.000 per il presidente;

L. 50.000 per gli altri membri ed il segretario.

#### Art. 3.

##### Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato

Ai membri ed al segretario delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato di cui al precedente art. 1 lettera b) è attribuita una indennità, per ogni giornata di seduta, fino ad un massimo di 48 sedute l'anno, nella misura di:

L. 50.000 per il presidente;

L. 40.000 per gli altri membri ed il segretario.

#### Art. 4.

##### Commissioni consultive per il nulla osta all'apertura di esercizi commerciali e per il commercio ambulante

Ai membri delle commissioni di cui all'art. 1, lettere c) e d) e del Comitato di cui alla lettera e), è attribuita una indennità per ogni giornata di seduta, fino ad un massimo di 15 sedute l'anno, nella misura di:

L. 60.000 per il presidente;

L. 50.000 per gli altri membri.

#### Art. 5.

##### Trattamento di trasferta

Ai componenti gli organismi di cui all'art. 1, che risiedono in comune diverso da quello sede dell'organismo di competenza spetta, quando si rechino alle sedute del proprio organismo, un trattamento economico di trasferta equiparato a quello corrisposto ai dirigenti regionali.

Ai componenti di cui al comma precedente è altresì corrisposto un rimborso delle spese di viaggio secondo la normativa della legge regionale n. 54 del 6 settembre 1973 e successive modificazioni.

#### Art. 6.

##### Trattamento di missione

Ai componenti e ai segretari degli organismi di cui all'art. 1, che per ragioni del loro ufficio si recano fuori della sede presso la quale sono nominati, compete il trattamento di missione, secondo la normativa della legge regionale n. 54 del 6 settembre 1973 e successive modificazioni.

La missione deve essere autorizzata dal presidente degli organismi di cui all'art. 1.

Per i membri invece che siano consiglieri regionali o dipendenti dalla Regione e dallo Stato, si provvede ai sensi rispettivamente dalla legge regionale 4 febbraio 1972, n. 4, della legge regionale del 6 settembre 1973, n. 54 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

#### Art. 7.

##### Liquidazione

Alla liquidazione delle indennità di cui alla presente legge provvede periodicamente la giunta regionale sulla base di appositi prospetti sottoscritti dal presidente e dal segretario della commissione e/o comitato medesimo.

#### Art. 8.

##### Oneri

1. Alle spese derivanti dalla presente legge e quantificate per l'anno 1988 in L. 100.000.000 si fa fronte con lo stanziamento del cap. 00720 del bilancio 1988 impinguato con la variazione apportata con il successivo comma.

2. Gli stati di previsione della competenza e della cassa della parte «Spesa» del bilancio 1988 sono così modificati, per analogo importo:

(Omissis).

3. Agli oneri per i successivi esercizi sarà fatto fronte con legge di bilancio.

## Art. 9.

## Norma finale

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge regionale 19 luglio 1982, n. 60.

Le indennità ed il rimborso spese previste dalla presente legge per le commissioni provinciali e commissione regionale per l'artigianato di cui al punto b) del precedente art. 1 decorrono dalla entrata in vigore della legge regionale n. 29 del 23 aprile 1988 relativa alle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 1° settembre 1988

BENELLI

(incaricato con D.P.G.R. 24 agosto 1985, n. 92)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 luglio 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 agosto 1988.

89R0079

## LEGGE REGIONALE 1° settembre 1988, n. 71.

**Modifiche alla legge regionale n. 68/1980 «Disciplina della utilizzazione del patrimonio, della contabilità e dei contratti delle Unità Sanitarie Locali».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 52 del 12 settembre 1988)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

Il punto 6 del comma 1 dell'art. 65 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 68 viene così sostituito:

6) quando trattasi di contratti di importi non superiore a lire 70 milioni, con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti lavori, forniture o servizi; per i beni di consumo detto importo viene elevato a: lire 100 milioni, per le UU.SS.LL. la cui assegnazione di fondo sanitario regionale a destinazione indistinta relativa all'anno precedente non superi i 100 miliardi annui;

lire 150 milioni, per le UU.SS.LL. la cui assegnazione di fondo sanitario regionale a destinazione indistinta relativa all'anno precedente non superi i 200 miliardi;

lire 250 milioni, per le UU.SS.LL. la cui assegnazione di fondo sanitario regionale a destinazione indistinta relativa all'anno precedente supera i 200 miliardi;

tali importi, da considerarsi al netto dell'I.V.A., vengono annualmente rivisti dalla giunta regionale con propria delibera per adeguarli all'indice generale dei prezzi I.S.T.A.T.

#### Art. 2.

Viene così sostituito l'art. 67 della legge regionale n. 68/80 (contratti con enti pubblici, aziende comunali, consorziali, o con società di capitali a prevalente partecipazione degli enti locali territoriali, cooperative e loro consorzi).

La contrattazione con enti pubblici può sempre avvenire senza le limitazioni di oggetto e di forme previste negli articoli precedenti.

Le UU.SS.LL. in deroga a quanto previsto negli articoli precedenti possono convenzionarsi con aziende comunali, consorziali o con società di capitali a prevalente partecipazione degli enti locali territoriali per la fornitura di beni nonché di servizi quando sia dimostrata analiticamente la convenienza economica di acquisire i suddetti beni e servizi tramite convenzioni e la qualità degli stessi.

Per la contrattazione con società cooperative o consorzi di cooperative, l'U.S.L. ha facoltà di procedere con il metodo della trattativa privata, quando tali società o consorzi accettino prezzi non superiori a quelli massimi risultanti dai listini delle Camere di commercio nella cui circoscrizione ha sede l'U.S.L., salvi gli adeguamenti trimestrali dei listini stessi in caso di contratti di somministrazione che comportino consegne per un arco di tempo superiore al trimestre.

Quando si provvede a mezzo di trattativa privata ai sensi del comma precedente, deve essere interpellato il maggior numero di società o consorzi, comunque non inferiore a tre, salvo che la natura, l'urgenza della prestazione ovvero l'assenza di concorrenti siano tali da rendere necessario il ricorso ad una determinata società cooperativa e consorzio di cooperative.

#### Art. 3.

L'art. 68 della legge regionale n. 68/80 viene integrato dei seguenti commi:

È istituito presso il dipartimento sicurezza sociale l'Osservatorio generale dei prezzi con il compito di rilevare l'andamento dei prezzi dei beni e servizi utilizzati dalle UU.SS.LL.

La Regione sulla base degli elementi tecnici forniti dall'Osservatorio emanerà indirizzi specifici in materia alle UU.SS.LL. per un corretto impiego dei fattori produttivi messi sotto controllo.

In conformità a quanto previsto dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1983, n. 730 è altresì istituito l'Albo dei fornitori contenente l'elencazione delle ditte ritenute idonee per specializzazione, potenzialità economica, capacità produttiva o commerciale, serietà, correttezza e puntualità a concorrere ad effettuare le forniture e le prestazioni occorrenti per il funzionamento delle UU.SS.LL.

L'albo dei fornitori, formato in base alle domande presentate dalle ditte o per iniziativa delle amministrazioni interessate, è approvato dalla giunta regionale previo accertamento di idoneità ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale provvede all'aggiornamento dell'albo al fine di verificare la permanenza dell'idoneità delle ditte iscritte e per consentire la iscrizione di nuove ditte entro il 31 ottobre di ogni anno.

L'albo aggiornato è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Con successivo atto la giunta regionale disciplina l'organizzazione dell'Osservatorio regionale dei prezzi e dell'Albo dei fornitori per il funzionamento dei quali potrà utilizzare personale del servizio sanitario nazionale.

#### Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 69 della legge regionale n. 68/80 viene così sostituito:

«In caso di gare espletate mediante asta pubblica, appalto concorso e licitazione privata, si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione, ovvero dalla comunicazione di essa all'impresa aggiudicataria».

#### Art. 5.

L'art. 70 della legge regionale n. 68/80 viene così sostituito:

«Il consiglio regionale approva apposito regolamento per la disciplina dei servizi di economato».

Tale regolamento oltre a dettare norme in ordine al servizio di cassa interna ai sensi del precedente art. 48 e a stabilire, in particolare, quali servizi e forniture possono eseguirsi in economia, nonché i limiti di somma per gruppi omogenei di servizi e forniture, è approvato in conformità alle norme di cui ai seguenti articoli 71, 72 e 73.

L'assemblea dell'U.S.L. adotta appositi regolamenti specifici».

## Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 72 della legge regionale n. 68/80 viene così sostituito:

«Può prescindere dalle formalità di cui al precedente comma quando si tratti di acquisti di materiale di consumo di importo:

non superiore a 1 milione, per le UU.SS.LL. la cui assegnazione di F.S.R. a destinazione indistinta non supera i 100 miliardi annui; non superiore a 2 milioni, per le UU.SS.LL. la cui assegnazione di F.S.R. a destinazione indistinta supera i 100 miliardi.

Tali importi da considerarsi al netto dell'I.V.A., vengono annualmente rivisti dalla giunta regionale con propria delibera per adeguarli all'indice generale dei prezzi I.S.T.A.T.».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 1° settembre 1988

BENELLI

(incaricato con D.P.G.R. 24 agosto 1985, n. 92)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 luglio 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 agosto 1988.

89R0080

## LEGGE REGIONALE 1° settembre 1988, n. 72.

**Attribuzione all'A.I. del circondario di Prato delle funzioni amministrative delegate alle province.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 52 del 12 settembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Fino alla istituzione della provincia di Prato, le funzioni amministrative delegate o comunque attribuite dalla legge regionale alle province sono esercitate, nell'ambito territoriale del circondario di Prato di cui alla legge regionale 9 novembre 1972, n. 29, dall'associazione intercomunale costituita per lo stesso territorio ai sensi dell'art. 2 e dell'allegato A); n. 9, della legge regionale 17 agosto 1979, n. 37.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 1° settembre 1988

BENELLI

(incaricato con D.P.G.R. 24 agosto 1985, n. 92)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 luglio 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 agosto 1988.

89R0081

## LEGGE REGIONALE 1° settembre 1988, n. 73.

**Modifiche alla legge regionale n. 77/81 concernente la disciplina dell'insegnamento dello sci in Toscana.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 52 del 12 settembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifica dell'art. 8 della legge regionale 27 ottobre 1981, n. 77*

1. Al quarto comma dell'art. 8 della legge regionale 27 ottobre 1981, n. 77, le parole «le associazioni intercomunali» sono sostituite con le parole «le comunità montane».

## Art. 2.

*Modifiche dell'art. 11 della legge regionale 27 ottobre 1981, n. 77*

1. Al secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 27 ottobre 1981, n. 77, le parole «dalle associazioni intercomunali» sono sostituite con le parole «dalle comunità montane».

2. Al terzo comma dello stesso articolo 11, le parole «le associazioni intercomunali» sono sostituite con le parole «le comunità montane».

## Art. 3.

*Modifiche dell'art. 15 della legge regionale 27 ottobre 1981, n. 77*

1. Al primo comma dell'art. 15 della legge regionale 27 ottobre 1981, n. 77, le parole «nominata dall'associazione intercomunale» sono sostituite dalle parole «nominata dalla comunità montana».

2. alla lettera a) del primo comma dello stesso art. 15, le parole «un rappresentante dell'associazione intercomunale» sono sostituite con le parole «un rappresentante della comunità montana».

3. Alla prima alinea del terzo comma dello stesso art. 15, le parole «il rappresentante dell'associazione intercomunale» sono sostituite con le parole «il rappresentante della comunità montana».

4. Alla prima alinea del quarto comma dello stesso art. 15, le parole «il rappresentante dell'associazione intercomunale» sono sostituite con le parole «il rappresentante della comunità montana».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 1° settembre 1988

BENELLI

(incaricato con D.P.G.R. 24 agosto 1985, n. 92)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 luglio 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 agosto 1988.

89R0082

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1988, n. 74.

**Proroga per l'anno 1988 dei termini di cui alla legge regionale 17 febbraio 1984, n. 13. Disciplina dei finanziamenti regionali a sostegno delle attività produttive non agricole.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 52 del 12 settembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Approvazione del programma regionale dei finanziamenti*

Il programma regionale dei finanziamenti per l'attività produttive di cui all'art. 7 della legge regionale 17 febbraio 1984, n. 13, è approvato dal consiglio regionale entro il termine del 30 settembre 1988 ed assume come riferimento finanziario le disponibilità recate dai bilanci annuale e pluriennale.

Art. 2.

*Formazione delle proposte provinciali*

Ai fini dell'elaborazione del programma regionale dei finanziamenti per le attività produttive non agricole per l'anno 1989, le province deliberano, con proprio atto consiliare da adottarsi entro e non oltre il 15 dicembre 1988, sulla proposta di cui all'art. 9 della legge regionale 17 febbraio 1984, n. 13, relativamente alle iniziative da concordarsi con la regione Toscana ai sensi dell'art. 2, terzo comma della citata legge regionale n. 13/84.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 1° settembre 1988

BENELLI  
(incaricato con D.P.G.R. 24 agosto 1985, n. 92)

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 luglio 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 agosto 1988.*

89R0083

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1988, n. 75.

**Modifiche alla legge regionale n. 25/80. Disciplina interventi finanziari in materia di opere pubbliche.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 52 del 12 settembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1980, n. 25*

1. Al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1980, n. 25 le parole «Sulla base della proposte formulate dai comuni, le associazioni intercomunali elaborano» sono sostituite dalle parole: «I comuni, singoli oppure tramite l'associazione intercomunale o la comunità montana, elaborano».

2. Al terzo comma dello stesso art. 3 le parole «sentite le associazioni intercomunali territorialmente interessate» sono sostituite con le parole «sentiti i comuni territorialmente interessati».

Art. 3.

*Modifica dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1980, n. 25*

1. Al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1980, n. 25 le parole «delle associazioni intercomunali» sono sostituite con le parole «dei comuni».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 1° settembre 1988

BENELLI  
(incaricato con D.P.G.R. 24 agosto 1985, n. 92)

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 luglio 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 agosto 1988.*

89R0084

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili*

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.900
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 26 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.900
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1989.

#### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

**N. B.** — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.